

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "KABOOM"

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata: "KABOOM".L'Associazione non ha scopo di lucro e rientra tra le associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Essa è retta dal presente Statuto, ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, e dalle vigenti norme di legge in materia.

Gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione interna dell'Associazione sono disciplinati da un Regolamento interno deliberato dal Consiglio direttivo.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede nel comune di Abbiategrasso in Via Cantù 11. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, operativo, organizzativo, economico.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha finalità di promozione sociale e culturale.

I valori ispiranti la sua iniziativa sono il coworking, l'imprenditoria sociale, la sostenibilità ambientale, la cultura e la promozione dell'arte in tutte le sue forme, le pari opportunità tra donne e uomini e il rispetto dei diritti inviolabili della persona, la cooperazione in ambito economico e sociale, il rispetto e la valorizzazione delle diversità.

Si prefigge di:

- sostenere il territorio, la comunità e favorire lo sviluppo locale attraverso la promozione di cultura, collaborazione professionale, innovazione ed eco-innovazione;
- promuovere modalità e dinamiche di coworking e di collaborazione professionale tra i soci, contribuendo al miglioramento della qualità del lavoro;
- favorire la crescita professionale dei soci in ogni forma e settore;
- offrire servizi e supporto per la realizzazione di progetti degli associati; educare la cittadinanza verso i principi della salvaguardia dell'ambiente, dell'eco-sostenibilità e dell'efficienza energetica.

Per la realizzazione del proprio scopo, "KABOOM" potrà:

- organizzare laboratori, corsi, seminari, workshop a favore degli associati;
- organizzare eventi culturali in genere;
- stipulare convenzioni operative con aziende, Enti pubblici ed entità sociali ed economiche al fine di migliorare le opportunità di sviluppo degli associati;
- istituire e gestire sedi operative professionali;
- intraprendere ogni altra attività inerente lo scopo associativo;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Art. 4 I SOCI

Possono aderire all'Associazione tutte le persone che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

Il Consiglio Direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

Gli associati possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione.

- Il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea.

- Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, la cui qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
- soci effettivi, vale a dire persone fisiche o giuridiche, che si sono associate in tempi successivi alla fondazione;

Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

La domanda di associazione deve essere redatta in forma scritta. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato dal Consiglio Direttivo in forma scritta. Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti fino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione. Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate, per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto, mentre i minorenni nella persona di uno dei genitori.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento interno e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per morosità nel pagamento della quota associativa, dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario, per esclusione dovuta a violazioni di norma statutarie o regolamenti interni. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata e motivata in forma scritta al medesimo e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'associazione mediante:

- Avviso scritto da inviare tramite e-mail almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la metà degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
- approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne i casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio effettivo. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed è composto da tre a undici membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea dei soci), il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- eleggere il vicepresidente

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre bilancio consuntivo e preventivo annuale e/o i rendiconti economici e finanziari;
- predisporre il Regolamento interno
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- deliberare sull'adesione dell'Associazione a Enti, istituzioni pubbliche e privati, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario e al bilancio preventivo e consuntivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Presidente: in sua assenza dal Vice Presidente se nominato o dal più anziano d'età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo. Il Presidente dura in carica 1 anno. I soci del Consiglio Direttivo sono responsabili in solido con il Presidente per il capitale dell'associazione.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:

- quote e contributi degli aderenti e dei privati;
- eredità, donazioni e legati, lasciti testamentari con beneficio di inventario;
- proventi derivanti dalla cessione di beni e di servizi agli associati, ai loro famigliari conviventi e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I fondi dell'associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno

successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione e nelle varie sezioni, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei $\frac{2}{3}$ dei soci dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili, in nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 16 – REGOLAMENTO INTERNO

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO